

Ru
ne 29/15

TRIBUNALE DI BARI
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

letti gli atti relativi al ricorso per il riconoscimento della protezione internazionale ex art. 35 d.lgs. n. 25/2008, come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 150/2011 depositato in data 07.08.2015

da

[redacted] nato in Costa D'Avorio il [redacted] elettivamente domiciliato a Taranto alla via Alto Adige n. 95 presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Stigliano dal quale è rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso;

RICORRENTE

Contro

MINISTERO DELL'INTERNO- COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI

RESISTENTE

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESO IL TRIBUNALE DI BARI;

verificata la regolare costituzione del contraddittorio;
sciolta la riserva (cfr. verbale di udienza del 16.05.2016);
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente [redacted], cittadino ivoriano, ha impugnato il provvedimento reso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Bari in data 16.06.2015 recante il diniego di riconoscimento della protezione internazionale ed ha chiesto il riconoscimento della stessa o quella più gradata della protezione sussidiaria e, in via subordinata, della protezione umanitaria.

L'Amministrazione si è costituita ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Il ricorso va accolto nei limiti della domanda subordinata della protezione umanitaria.

Secondo la Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ed il D.Lgs. n. 251/2007 requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel paese di origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate.

Ai sensi degli artt. 2 lett. g) e 14 del d.lgs. n. 25/2007, poi, è ammissibile la protezione sussidiaria in favore del cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, costituito alternativamente a) dalla condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) dalla

tortura od altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) dalla minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Il richiedente la protezione internazionale in una delle anzidette forme è, secondo i fondamentali principi regolanti il diritto di azione, gravato dall'onere di allegare e dimostrare le circostanze di fatto integranti i presupposti della protezione invocata, anche sotto il profilo del pericolo di subire grave danno in caso di rimpatrio, con preciso riferimento alla effettività e attualità del rischio.

Qualora tuttavia taluni fatti non siano suffragati da prove documentali o di altro tipo, la loro conferma non è necessaria se l'istante abbia compiuto sinceri sforzi per circostanziare la domanda, abbia prodotto tutti gli elementi in suo possesso ed abbia fornito spiegazione plausibile della mancanza di altri, le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, la domanda sia stata presentata quanto prima possibile e sia accertata la credibilità dell'interessato (Cass. S.U. n. 27310/2008).

Venendo alle risultanze di causa deve osservarsi che i fatti narrati dal ricorrente in sede di audizione innanzi alla Commissione - così come risultanti dal verbale delle dichiarazioni cui per brevità ci si riporta - sono privi di adeguati riscontri, oltre che estremamente generici e, in mancanza di allegazione di circostanze specifiche, deve escludersi che il ricorrente abbia offerto elementi completi ed esaustivi, tali da fondare il giudizio di credibilità ed attendibilità dello stesso.

Inoltre, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, attendibili i fatti allegati, non si potrebbe comunque farne derivare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato politico atteso che il ricorrente non ha allegato e provato motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o politico che, laddove esistenti, avrebbero consentito il riconoscimento dello status invocato.

Del pari non possono ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dalla lett. c) del citato art. 14 del D.Lgs. 251/2007 che richiede la *“minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* in quanto i rapporti delle varie agenzie non governative anche se evidenziano una situazione critica dopo la crisi del 2010-2011, non danno conto della sussistenza di conflitto armato interno che possa giustificare tale forma di protezione internazionale.

A conclusioni diverse deve, invece, pervenirsi con riferimento alla domanda subordinata di protezione umanitaria atteso che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso nel corso della



sua permanenza in Italia un fattivo, intenso e serio percorso di integrazione sociale e lavorativa così come risulta dalla documentazione versata in atti dalla sua difesa (Attestato di conoscenza della lingua italiana, Attestato della Parrocchia S.Maria Maggiore di Gioia del Colle, certificato di residenza del Comune di Gioia del Colle, modello Unificato-Lav) sicchè ove il ricorrente tornasse nel suo Paese, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità, idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana. Ne consegue che al ricorrente, in conformità alla giurisprudenza (da ultimo Cass. 3347/15), deve essere riconosciuta la misura della protezione umanitaria.

La particolare natura della controversia, la controvertibilità delle questioni trattate ed in particolare la fluidità della situazione concreta nel Paese di provenienza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] con ricorso depositato in data 07.08.2015 così provvede:

accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato in Costa D'Avorio il [REDACTED] ha diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, co. 6 D.Lgs. 286/98;

spese compensate.

Bari 21.07.2017



Il Giudice

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, positioned below the text "Il Giudice".